

CONTENZIOSO

Ultimi chiarimenti in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

di Angelo Ginex



La Legge di Bilancio 2023 ([articolo 1, commi 186-205, L. 197/2022](#)) ha introdotto la **definizione agevolata** delle **controversie**, attribuite alla **giurisdizione tributaria**, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **pendenti, alla data del 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in **Cassazione** e quello instaurato a seguito di **rinvio**, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al **valore della controversia** e differenziato in relazione **allo stato e al grado** in cui pende il giudizio da definire.

Uno dei tanti dubbi sollevati dagli operatori del diritto, concerneva la possibilità di definire la lite pendente avvalendosi **per taluni atti della procedura** di cui all'[articolo 5 L. 130/2022](#) e **per altri** di quella di cui al citato [articolo 1, commi 186-205](#), qualora fosse stata **impugnata per cassazione una sentenza relativa a più atti riferiti a periodi di imposta differenti**.

Al riguardo è stato chiarito che, in considerazione della previsione che contempla la presentazione di una **“distinta domanda per ciascun atto” (comma 196)**, così come di quella che prevede un **accesso alternativo** alla definizione di cui all'[articolo 5 L. 130/2022 \(comma 204\)](#), il contribuente può accedere, con riferimento a **ciascuna controversia autonoma** (ossia relativa a ciascun atto impugnato) **non definita** con la **procedura** di cui al ridetto **articolo 5**, alla **definizione delle liti pendenti** prevista dalla **Legge di Bilancio 2023**, previa verifica dei relativi presupposti (cfr., [Circolare AdE 6/E/2023](#)).

Con riferimento poi ai **provvedimenti impositivi** riguardanti in maniera distinta **società e soci**, i cui relativi **giudizi** siano stati **unificati** nel corso dei vari gradi, ci si è chiesto se sia possibile valutare **singolarmente** la **definizione solo per il socio o solo per la società**.

Anche in questo caso i chiarimenti offerti (cfr., [Circolare AdE 6/E/2023](#)) appaiono conformi alla

lettera della norma, avendo l'Agenzia delle Entrate concluso che nell'ipotesi considerata, **il/i socio/i e la società** possono procedere **in via autonoma e distinta alla definizione agevolata** dell'atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. Tanto, sempre in considerazione del dettato normativo che contempla la presentazione di una **“distinta domanda per ciascun atto impugnato”** ([comma 196](#)).

Nel medesimo documento di prassi si è altresì precisato che è **ammissibile** la **definizione parziale** delle controversie introdotte con **ricorso cumulativo** oppure oggetto di **riunione** da parte del giudice; in questo caso, la definizione può comportare **l'estinzione solo “parziale”** del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

Un altro interrogativo concerne le **controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo**, i cui due **giudizi di merito** siano **favorevoli al contribuente**, per le quali si è reso necessario chiarire se la **definizione** debba avvenire mediante il **pagamento del 5 per cento del valore della controversia** ([comma 190](#)) oppure del **15 per cento del valore della controversia** ([comma 191](#)).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha osservato che nella fattispecie ipotizzata, in considerazione di quanto già precisato con [circolare AdE 6/E/2019](#) in relazione all'**analogo istituto** di cui all'[articolo 6 D.L. 119/2018](#), la **definizione** debba avvenire mediante il **pagamento del 15 per cento del valore della controversia**, tenuto conto della **disciplina speciale** prevista per la definizione delle liti aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo ([comma 191](#)).

Con riferimento agli **effetti** della presentazione dell'**istanza di sospensione** del giudizio, ci si è chiesto se da questa derivi un **vincolo alla definizione** della lite pendente.

Al riguardo si è rammentato che le controversie definibili **non** sono **sospese** a meno che il contribuente faccia **apposita richiesta** al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è **sospeso fino al 10 ottobre 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha **l'onere di depositare**, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, **copia della domanda di definizione** e del **versamento** degli importi dovuti o della prima rata.

Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti già offerti con la ridetta [circolare AdE 6/E/2019](#), ha **escluso** una **vincolatività** in termini di adesione alla definizione della lite, tenuto conto che la **domanda di sospensione** del giudizio va avanzata anche dal contribuente che **non** si sia **ancora avvalso** della definizione agevolata.

Un ultimo dubbio riguarda la possibilità di avvalersi della definizione in esame nella ipotesi in cui si sia **già tenuta l'udienza di trattazione**.

Sul punto è stato chiarito che l'intervenuta celebrazione dell'**udienza di trattazione non preclude la definizione agevolata** in esame poiché questa, sulla base di quanto disposto dal

[comma 192](#), trova applicazione alle controversie per le quali **alla data di presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato**.